

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile "Ex Istituto Niccolò Tommaseo", Via Ostiense, 139 - Roma
(CUP F85I21000050005 - CIG A03EA643BE)

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI E DOMANDE FREQUENTI O DI INTERESSE GENERALE

(Ultimo aggiornamento: 8 gennaio 2024)

Quesito 1

Si richiedono chiarimenti in merito alle certificazioni di Impresa da produrre al fine di consentire i criteri di valutazione: riguardo la certificazione CAM può essere autodichiarata oppure occorre essere in possesso della certificazione? o in alternativa dichiarare di poter dimostrare le norme di garanzia della qualità richiesta? appunto autodichiarandola?

Risposta 1

Si conferma che, come esplicitato al paragrafo 17 e nella tabella al paragrafo 19.1 del Disciplinare di Gara, è necessaria la produzione delle certificazioni di qualità o, ai sensi dell'All.II.8 del Codice, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti, per motivi agli stessi non imputabili, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

Quesito 2

Si richiede in merito al sopralluogo: in caso di partecipazione in ATI alla procedura in oggetto la mandante deve produrre una delega alla mandataria oppure può andare qualsiasi soggetto in rappresentanza delle Soc. a patto che venga dichiarata la presa visione dei luoghi nella domanda di partecipazione?

Risposta 2

Si conferma che per partecipare al sopralluogo, così come indicato nel paragrafo 12 del Disciplinare di Gara, non sarà richiesto il possesso di alcuna legittimazione a parteciparvi (deleghe, procure ecc.); l'effettuazione del sopralluogo dovrà essere attestata dai concorrenti sottoscrivendo l'apposita dichiarazione contenuta nella Domanda di partecipazione di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Disciplinare.

Quesito 3

Si richiede se le categorie scorporabili OS18A, OS32 e OS2A, possono essere subappaltate interamente ad imprese in possesso di idonea attestazione

Risposta 3

Si conferma quanto richiesto. Come specificato al punto 9 del Disciplinare “Le lavorazioni scorporabili subappaltabili possono essere subappaltate o affidate in cottimo solo a imprese dotate della qualificazione SOA nella relativa categoria specializzata o, in caso delle lavorazioni relative alla categoria OS2A, in assenza di SOA, se in possesso dei requisiti di cui all’art 10 dell’All.II.18.”.

Resta fermo che non può essere affidato in subappalto l’integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, ai sensi dell’art. 119, comma 1 del Codice.